



**DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA
N 534/AFP DEL 15/12/2011**

Oggetto: Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007-2013 – Asse 1 – Bandi misura 1.2.2 “Migliore valorizzazione economica delle foreste” - interventi aziendali individuali.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA**

- . - . -
(omissis)
- D E C R E T A -

- di approvare, in attuazione della DGR n. 251 del 9 febbraio 2010 e successive modifiche e integrazioni, con cui sono state approvate le disposizioni attuative per la Misura 1.2.2 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Marche 2007/13, il bando per le domande di aiuto relative agli interventi aziendali individuali a valere sulla Misura 1.2.2 “Migliore valorizzazione economica delle foreste” del PSR della Regione Marche, riportato nell'allegato A al presente decreto, quale parte integrante;
- di stabilire, date le limitate risorse a disposizione per la misura 1.2.2, l'emanazione del solo bando relativo agli interventi aziendali individuali;
- di stabilire quale termine di scadenza per la presentazione sul Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) delle domande di aiuto, **il giorno 15 giugno 2012 - ore 13,00**; entro lo stesso termine dovranno pervenire alle competenti Strutture Decentrate Agricoltura provinciali le domande in formato cartaceo;
- di stabilire che **entro 12 mesi** dalla data di ricevimento del decreto di ammissione all'aiuto della domanda deve essere presentata, nelle forme e con le modalità previste nel bando, la domanda di pagamento del saldo, pena la decadenza dell'aiuto;
- di prendere atto che le risorse disponibili per il bando di cui all'allegato A del presente atto sono pari a 1.320.040,00 euro. Il 10% della dotazione finanziaria disponibile, pari ad euro 132.004,00, sarà cautelativamente riservata dall'Autorità di Gestione alla costituzione di un fondo di riserva;
- di stabilire che per le domande di aiuto e pagamento della misura 1.2.2, del PSR Marche 2007/2013 si applicano le procedure ed i controlli adottate dall'AGEA e/o dall'AdG;
- di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e le disposizioni contenute nel Programma di Sviluppo Rurale Marche 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
- che la copertura finanziaria del presente atto è assicurata dalla quota FEASR comunitaria, dalla quota dello Stato, e dalla quota di cofinanziamento regionale garantita dalla disponibilità del capitolo 30906710, UPB 3.09.06, del bilancio di previsione regionale;
- di dare la massima diffusione al presente atto attraverso la pubblicazione sul BUR Marche per estratto, sui siti regionali **www.agri.marche.it** e **<http://psr2.agri.marche.it>**, e sul sito della



Luogo di emissione

Ancona

Numero:

Data: 15/12/2011

Pag.

2

Rete Rurale Nazionale **www.reterurale.it**, e attraverso le Strutture Decentrate Agricoltura, le Organizzazioni Professionali, i Centri di Assistenza Agricola Autorizzati (CAA), gli ordini e i collegi professionali convenzionati.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Cristina Martellini



- ALLEGATI -

ALLEGATO A



REGIONE MARCHE

Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013
REG. (CE) n. 1698/2005

BANDO Anno 2011

Misura 1.2.2

- **Migliore valorizzazione economica delle foreste –**
Interventi aziendali individuali



SOMMARIO

1.	OBIETTIVO	5
2.	BENEFICIARI.....	5
3.	DISPOSIZIONI ATTUATIVE.....	6
4.	DISPONIBILITA' FINANZIARIE	7
5.	CONDIZIONI DI ACCESSO E RELATIVE LIMITAZIONI	7
6.	TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI AMMISSIBILI E MASSIMALI DI AIUTO	8
7.	SPESE NON AMMISSIBILI	10
8.	CRITERI DI PRIORITA' E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA.....	11
9.	MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	13
10.	DOMANDA CARTACEA	14
11.	CONTROLLO AMMINISTRATIVO.....	18
12.	TEMPI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI, PROROGHE E VARIANTI	19
10.	EROGAZIONE DEGLI AIUTI.....	19
10.1	Anticipo.....	19
10.2	Acconto - Stato Avanzamento Lavori (SAL)	20
10.3	Saldo finale	22
10.4.	Ulteriori disposizioni	24
11.	FASI SUCCESSIVE ALLA GRADUATORIA REGIONALE	24
12.	OBBLIGHI DEI BENEFICIARI.....	24
13.	TUTELA DEI DIRITTI DEL RICHIEDENTE	25
14.	INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N. 196 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.....	25
	Allegato 1	26
	Allegato 2	29



1. **OBIETTIVO**

La misura 1.2.2 del PSR Marche 2007 – 2013 prevede la concessione di aiuti finalizzati ad esaltare al massimo livello la multifunzionalità propria degli ecosistemi forestali ed i benefici collettivi derivanti da una loro oculata gestione, tutela e cura, pur con una prevalenza degli aspetti economici, trattandosi di una misura che nell'ambito del primo asse persegue con prevalenza l'obiettivo strategico del miglioramento della competitività delle imprese agricole e forestali della Marche.

La misura prevede la concessione di un aiuto in conto capitale destinato al cofinanziamento di investimenti strutturali aziendali materiali ed immateriali destinati al perseguimento dei seguenti obiettivi specifici:

- il miglioramento e la razionalizzazione della programmazione degli interventi in ambito forestale tesi a migliorare quantitativamente e qualitativamente le produzioni boschive regionali;
- miglioramento del valore economico di particolari tipi forestali regionali, attraverso l'adesione ad uno schema di certificazione di processo produttivo sostenibile;
- migliorare il valore delle foreste tramite l'esecuzione di specifici lavori selvicolturali ed il ripristino della viabilità forestale;
- incrementare il reddito delle imprese forestali derivante dalla produzione e commercializzazione di prodotti forestali legnosi e non legnosi, di legname certificato, di biomasse ad uso energetico, di servizi ambientali di pubblica utilità.

Gli interventi finanziabili devono comunque garantire effetti positivi sull'ecosistema forestale nel suo complesso; gli interventi devono essere conformi, oltre che ai criteri della gestione forestale sostenibile, certificata o meno, alle previsioni degli eventuali strumenti pianificatori forestali esistenti o redatti ed alle disposizioni vigenti.

2. **BENEFICIARI**

Sono beneficiari, come dalla scheda della Misura 1.2.2, i seguenti soggetti in qualità di proprietari delle aree forestali oggetto dell'aiuto:

- Privati o loro associazioni;
- Comuni o loro associazioni.

Alle proprietà forestali superiori a 80 ettari il finanziamento è concesso solamente per interventi selvicolturali previsti da uno specifico Piano di gestione forestale vigente.

Di seguito è esplicitato cosa si intende per associazione tra privati proprietari e associazione tra Comuni.

• **Associazione tra privati proprietari**

Coincide con le società di persone previste dal Codice civile. Le "società di persone" sono quelle regolamentate dal Titolo V, Titolo VI (capo I) e Titolo VII del Codice civile, vale a dire:

- Società semplici (ss);
- Società in nome collettivo (snc);
- Società in accomandita semplice (sas);
- Società cooperative a responsabilità limitata o illimitata;



- Associazione in partecipazione.

- **Associazione tra Comuni**

L'associazionismo tra Comuni è disciplinato dal Capo V del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (Testo unico degli enti locali - Tuel) che prevede le seguenti fattispecie:

- *l'unione di comuni*, disciplinata principalmente nell'articolo 32 del Tuel. Si costituisce una associazione tra enti locali, dotata di personalità giuridica, allo scopo di gestire congiuntamente funzioni (e non servizi). L'unione non determina ovviamente la scomparsa degli enti locali partecipanti, poiché le sue finalità non comportano l'assorbimento delle singole soggettività;
- *il consorzio tra comuni*, disciplinato principalmente nell'articolo 31 del Tuel. Si costituisce un soggetto inquadrabile, in linea di principio, nell'istituto civilistico di cui agli articoli 2602 e seguenti c.c., con la finalità di gestire in forma associata funzioni e/o servizi;
- *la convenzione tra comuni*, disciplinata nell'articolo 30 del Tuel. E' un accordo tra comuni che consente la gestione in modo coordinato di funzioni e servizi. Di regola, la convenzione non genera un nuovo soggetto di diritto;
- *la fusione di comuni*, disciplinata nell'articolo 15 del Tuel, determina infine la nascita di un nuovo ente locale, con il contestuale "assorbimento" degli enti locali che hanno dato luogo alla fusione stessa;
- due o più Comuni possono associarsi anche mediante *l'Accordo di programma tra i comuni* di cui all'articolo 34 del Tuel.

In assenza di individuazione nelle diverse forme associative di un mandatario o di un legale rappresentante dell'associazione, per la presentazione della domanda a valere sulla Misura 1.2.2 del PSR Marche 2007 – 2013 la forma associativa instaurata tra due o più Comuni elegge il Comune capofila, il cui legale rappresentante è espressamente delegato alla presentazione delle domande di aiuto e pagamento.

- **Residenza del beneficiario**

La residenza del beneficiario privato è quella risultante dall'anagrafe comunale. Nel caso di associazioni tra privati è la sede legale della società di persone. Nel caso del Comune è l'indirizzo di residenza del Municipio. Nel caso di associazioni tra Comuni è la sede legale della forma associativa posta in essere tra due o più Comuni o del Comune mandatario.

E' consentito, senza la decadenza e la revoca dell'aiuto, il passaggio dell'aiuto percepito da un beneficiario ad altro qualora il beneficiario subentrante, oltre a proseguire gli impegni alle medesime condizioni, sia in possesso di tutti i requisiti di accesso alla misura al momento della richiesta di subentro. Non è possibile il subentro di un beneficiario privato ad un beneficiario pubblico e viceversa.

3. DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Le disposizioni attuative, approvate con DGR n. 251 del 09/02/2010 e s.m.i., contengono i seguenti paragrafi che fissano:

- par. 3.1 - definizioni generali;
- par. 3.2.1 - data di ammissibilità delle spese;



- par. 3.2.2 - tipologia delle spese ammissibili.

Le disposizioni attuative della Misura 1.2.2 sono contenute nel paragrafo 4.2 della deliberazione sopra richiamata e sue modifiche e integrazioni. Si sottolinea come il Comitato di Sorveglianza del PSR Marche 2007/13 ha leggermente modificato i criteri di priorità; quelli da applicare sono riportati al paragrafo 8. del presente bando e dalle modifiche ed integrazioni delle disposizioni attuative originarie che saranno adottate comunque entro la scadenza del bando per il recepimento di quanto deciso dal Comitato di Sorveglianza.

Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento alle procedure e disposizioni attuative stabilite dall'Autorità di Gestione (A.d.G.) del PSR Marche 2007 – 2013, dall'Organismo Pagatore o dalla Struttura delegata.

Gli atti e i documenti di attuazione del P.S.R. Marche 2007 – 13 sono inseriti e aggiornati sul sito <http://www.agri.marche.it> e <http://psr2.agri.marche.it> e sul sito della Rete Rurale Nazionale www.reterurale.it.

4. DISPONIBILITA' FINANZIARIE

Con la stessa DGR n. 251/2010 è stata individuata la dotazione finanziaria della misura 1.2.2 pari complessivamente ad euro 1.578.728,00. A seguito di una verifica compiuta si è appurato che le risorse bandibili sono pari a 1.320.040,00 euro, in quanto la somma sopra riportata è comprensiva di attuali presunte economie derivanti da trascinalenti del periodo 2000 - 2006. Il 10% della dotazione finanziaria disponibile, pari ad euro 132.004,00, sarà cautelativamente riservata dall'Autorità di Gestione alla costituzione di un fondo di riserva. Attraverso tale fondo sarà garantita la disponibilità di somme necessarie per le domande che, a seguito di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, dovessero essere riconosciute finanziabili. Tale somma reintegrerà la dotazione finanziaria disponibile per la graduatoria, allorché saranno scaduti i termini dei ricorsi eventualmente presentati contro la graduatoria stessa.

5. CONDIZIONI DI ACCESSO E RELATIVE LIMITAZIONI

Sono condizioni di accesso:

- A. l'apertura, l'aggiornamento e la validazione del fascicolo aziendale di cui al DPR 503/99.
Il fascicolo aziendale, detenuto dall'Organismo Pagatore, è unico e comprende tutte le superfici di cui dispone il proprietario del bosco;
- B. investire, nel caso di miglioramenti forestali, sui boschi, così come definiti alla lettera e), comma 1, articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6;
- C. il finanziamento è possibile per l'esecuzione di lavori in boschi e foreste di proprietà dei privati o di loro associazioni, ovvero di Comuni o di loro associazioni;
- D. il non prevedere nell'investimento costi per le operazioni di rinnovazione dopo il taglio definitivo;
- E. il non prevedere investimenti destinati a semplice sostituzione di impianti ed attrezzature esistenti. In particolare è considerato intervento di sostituzione quello che non raggiunge almeno uno dei seguenti risultati:
 - riduce in modo significativo i costi di gestione;
 - apporta consistenti vantaggi ambientali e di risparmio energetico;
 - migliora in modo sostanziale la sicurezza e le condizioni di lavoro;
- F. per le proprietà forestali superiori ai 80 ettari il finanziamento è concesso solamente per interventi selvicolturali previsti da uno specifico Piano di gestione forestale vigente;



- G. gli investimenti dovranno essere conformi alle disposizioni normative in materia forestale, di difesa del suolo, della tutela paesaggistica e ambientale;
- H. che la superficie minima di investimento per gli interventi di miglioramento forestale nei boschi sia pari a 5 ettari accorpati. Per i castagneti classificati come bosco secondo la definizione riportata al paragrafo 5.3.2.2.a. del PSR (ex art. 2, comma 1, lettera e) della l.r. n. 6/2005, legge forestale regionale) tale limite è fissato in 1 ettaro, anche non accorpati;
- I. che sia presentato un piano aziendale per la proprietà forestale che individui ed analizzi gli aspetti legati al lavoro ed alle attese di sviluppo, soprattutto economico, che illustri e dimostri la validità del progetto imprenditoriale basato sull'investimento richiesto, valutando la fattibilità e gli impatti dell'iniziativa secondo le tre funzioni alla base dei principi della gestione forestale sostenibile contenuti nelle Risoluzioni delle conferenze interministeriali sulla protezione delle foreste in Europa (MCPFE): funzione economica, ecologica e sociale;
- L. non risultare soggetto inaffidabile. In applicazione dell'articolo 24 del Regolamento (UE) n. 65/2011 sono considerate irricevibili le domande di aiuto presentate da soggetti ritenuti inaffidabili.
- Sono inaffidabili i soggetti per i quali, nel precedente periodo di programmazione (PSR 2000/2006) o nell'attuale (PSR 2007/2013), è stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi, relativamente ad operazione cofinanziata nell'ambito dei suddetti programmi di sviluppo rurale. Non si considera inaffidabile il soggetto per il quale la procedura di revoca è stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto per cause di forza maggiore;
- M. rispettare gli articoli 87 e 88 del Trattato sugli aiuti di importanza minore ("de minimis").

6. TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI AMMISSIBILI E MASSIMALI DI AIUTO

E' previsto il sostegno ai seguenti investimenti selvicolturali:

1. interventi di recupero e potatura di riforma di castagneti di superficie minima pari a 1 ettaro (anche non accorpati) che comportino un miglioramento del valore dei boschi. In particolare:
 - a) per i castagneti da frutto classificati bosco ai sensi della legge forestale regionale sono ammissibili all'aiuto gli interventi indicati dalla categoria di costo del prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici 23.04 "miglioramento castagneti"; Sono altresì ammissibili i costi relativi all'esbosco da desumere dalla categoria di costo 23.08 del prezzario. Valgono le avvertenze generali dello stesso prezzario;
 - b) per i castagneti da legno sono ammissibili all'aiuto gli interventi indicati al successivo punto 2. per i boschi di latifoglie (diradamenti di fustaie, diradamenti e conversioni di boschi cedui. Sono altresì ammissibili i costi relativi al concentramento, all'accatastamento ed all'esbosco da desumere dalla categoria di costo 23.08 del prezzario. Valgono le avvertenze generali dello stesso Prezzario.
- Nei castagneti sono ammissibili all'aiuto solo gli interventi straordinari sopra indicati con l'esclusione di tutte le attività colturali annuali:
2. diradamenti di boschi di latifoglie di altofusto, diradamenti e conversioni di boschi cedui in altofusto, destinati all'ottenimento di una struttura del bosco in grado di produrre assortimenti legnosi di elevato valore tecnologico mediante il rilascio di soggetti di specie forestali di maggior valore ambientale e commerciale (es. latifoglie nobili), fenotipicamente plus. Le categorie di costo di riferimento del prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici sono le seguenti: 23.05 "Diradamenti, spalcatura, cippatura, andane", 23.07 "Conversione



- del ceduo semplice, matricinato, a sterzo o composto in fustaia” ad esclusione della voce di costo 23.07.003 (taglio di utilizzazione di ceduo maturo). Sono altresì ammissibili i costi relativi al concentramento, all'accatastamento ed all'esbosco da desumere dalla categoria di costo 23.08 del prezzo. Valgono le avvertenze generali dello stesso Prezzo;
3. trasformazione di popolamenti artificiali di conifere al fine di favorire l'insediamento e lo sviluppo di specie di latifoglie autoctone di maggior pregio e valore tecnologico. Sono ammissibili solo i tagli straordinari volti a modificare la composizione specifica del soprassuolo. Dato che il prezzo ufficiale regionale in materia di lavori pubblici non riporta una specifica voce di costo per tale tipologia di intervento, si dispone che l'analisi dei prezzi sarà comunque basata sulla categoria di costo 23.05.001 del prezzo (diradamenti selettivi). Sono altresì ammissibili i costi relativi al concentramento, all'accatastamento ed all'esbosco da desumere dalla categoria di costo 23.08 del prezzo. Valgono le avvertenze generali dello stesso Prezzo;
 4. ripristino ed adeguamento della viabilità forestale esistente, di servizio forestale, compresa all'interno dei boschi oggetto di intervento di cui ai punti precedenti 1, 2 e 3 fino ad un costo massimo del 25% dei medesimi investimenti. Tali interventi devono rispettare tutta la specifica normativa forestale, paesaggistica e ambientale. La categoria di costo di riferimento del prezzo ufficiale regionale in materia di lavori pubblici è la 23.08, voci di costo 23.08.007 e 23.08.008;
 5. acquisto di macchine ed attrezzature, non destinate a semplice sostituzione di macchine ed attrezzature in possesso (rif. relazione tecnico economica del progetto esecutivo), finalizzate alle operazioni di taglio, allestimento ed esbosco. Le macchine e le attrezzature finanziabili sono le seguenti:
 - a) motoseghe;
 - b) scortecciatrici;
 - c) trattrici cingolate di limitato ingombro con caratteristiche per l'utilizzo nei boschi. Per trattrice cingolata di limitato ingombro si intende una trattrice cingolata con larghezza massima pari o inferiore a metri 2;
 - d) protezioni ed irrobustimenti da applicare a trattrici gommate o cingolate per renderle maggiormente idonee e sicure per l'uso forestale;
 - e) cavalli di ferro (detti anche “mulini meccanici”);
 - f) verricelli;
 - g) altre attrezzature forestali per l'esbosco (esclusi i rimorchi);
 - h) cavi da strascico;
 - i) risine in polietilene;
 - j) gru a cavo forestali.

Imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa agli investimenti da 1 a 5: ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 3, primo comma, del Reg. (CE) n. 1698/2005 non è ammissibile per gli enti pubblici la spesa relativa all'IVA, ancorché non recuperabile, salvo eventuali modifiche. I Comuni e le associazioni dei Comuni, essendo enti pubblici, sono infatti soggetti non passivi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977. Per i privati la spesa relativa all'IVA dei soli lavori è ammissibile ai sensi dello stesso articolo e paragrafo qualora non recuperabile in alcun modo e se realmente e definitivamente sostenuta.

Sono ammissibili, inoltre le seguenti spese generali, soltanto se legate agli investimenti materiali di cui ai punti da 1 a 5 precedenti, ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1), lettera c) del Reg. (CE) 1974/06:



- a) le spese per onorari di tecnici professionisti per la progettazione e la direzione dei lavori degli investimenti ammessi a finanziamento, nel limite complessivo del 10%. Valgono in particolare le seguenti indicazioni operative:
- le spese generali ammissibili a finanziamento (progettazione e direzione lavori al netto IVA), documentate tramite preventivo per i privati e tramite il contratto di affidamento del servizio per gli enti pubblici, e sono calcolate nel limite massimo del 10% dell'importo dei costi ammissibili a finanziamento;
 - le spese generali (progettazione e direzione dei lavori al netto IVA) liquidabili per la realizzazione dell'investimento sono riconosciute, calcolato sull'importo dell'investimento ammesso a contributo, realizzato e rendicontato;
 - la progettazione e la direzione dei lavori degli investimenti dovranno essere effettuate esclusivamente da tecnici abilitati per le prestazioni richieste ed iscritti agli Ordini ed ai Collegi di specifica competenza;
 - per gli enti pubblici (*Comuni e loro associazioni*) la progettazione, direzione lavori l'affidamento e l'esecuzione dei lavori dovrà rispettare il Codice dei contratti pubblici (d. lgs. n. 163/2006 e s.m.) ed il relativo Regolamento attuativo (DPR n. 207/2010 e s.m., ex DPR n. 554/1999).

Per le tipologie di intervento di cui ai punti 1, 2, 3, 4, l'aiuto è concesso con una intensità del:

- 60% degli investimenti ammissibili realizzati nelle zone di cui all'articolo 36, comma a), lettere i), ii) e iii), del Reg. CE 1698/05;
- 50% degli investimenti ammissibili realizzati in altre aree.

Per le tipologie di intervento di cui al punto 5, l'aiuto è concesso con una intensità del:

- 40% degli investimenti ammissibili realizzati nelle zone di cui all'articolo 36, comma a), lettere i), ii) e iii), del Reg. CE 1698/05;
- 30% degli investimenti ammissibili realizzati in altre aree.

L'aiuto è concesso alle condizioni previste dalla normativa "*de minimis*" di cui al Regolamento (CE) n. 1998 del 15 dicembre 2006 e s.m.i.

In questa misura è prevista l'erogazione dell'anticipo con le modalità stabilite dall'articolo 56 del Reg. (CE) 1974/06 e dall'art. 1, comma 9, del Reg. (CE) 363/09 e s.m., se prorogato o sostituito con nuova disposizione comunitaria che prevede il massimale del 50 % per le anticipazioni coperte da garanzia o polizza.

Gli interventi di cui ai punti 1, 2 e 3 sono finanziabili una sola volta sulla stessa superficie forestale nell'ambito del periodo di programmazione.

Per gli interventi di cui ai punti 2, 3 e 4 i costi ammissibili a finanziamento devono essere calcolati al netto degli introiti ricavabili dalla vendita del materiale legnoso ritratto, anche nel caso non sia alienato, con valore calcolato all'imposto sulla base di quanto previsto dal Prezzario ufficiale della Regione Marche in materia di lavori pubblici (categoria di costo da 23.08.011 a 23.08.013).

7. SPESE NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- a) spese per lavori eseguiti in economia o in conduzione diretta;



- b) importi dell'IVA come indicati al precedente paragrafo 6.;
- c) voci di spesa diverse da quelle relative alle tipologie degli interventi ammissibili e delle spese ammissibili descritte al paragrafo 6.;
- d) spese per modifiche quantitative e qualitative delle voci di spesa ammesse a finanziamento che non rientrino nei casi disciplinati dall'articolo 132 del d.lgs n. 163/2006 e s.m. per i beneficiari di diritto pubblico e, per tutti i beneficiari, nei casi di variante, adeguamento tecnico e modifiche non sostanziali disciplinati dal manuale delle procedure e dei controlli delle domande di pagamento dell'AdG;
- e) spese bancarie ed interessi debitori;
- f) gli aggi (oneri esattoriali o di riscossione);
- g) ammende, penali e spese per controversie legali;
- h) pubblicità delle gare (per gli enti pubblici) e dei lavori (per tutti i beneficiari);
- i) spese tecniche e spese per lavori ed investimenti effettuati anteriormente alla data di presentazione della domanda;
- j) spese non ammissibili indicate dalle disposizioni attuative e dalla scheda di misura.

8. CRITERI DI PRIORITA' E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

I seguenti criteri di priorità per la selezione delle domande di aiuto e relativi progetti sono stati oggetto di procedura di modifica ed approvazione in sede di Comitato di Sorveglianza del 24 giugno 2011. I criteri originali sono stati dovuti modificare per effetto delle modifiche introdotte nel tempo nella scheda di misura.

Nella tabella seguente sono riportate le tipologie di intervento e tutti gli investimenti prioritari che contribuiscono al calcolo del criterio di priorità A.

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	INVESTIMENTI AMMISSIBILI CON DIRITTO DI PRIORITA' SETTORIALE
Interventi selvicolturali	• Interventi di recupero e potatura di riforma dei castagneti; • Trasformazione di popolamenti artificiali di conifere a fine turno per favorire l'insediamento di specie di latifoglie autoctone;
Macchine ed attrezzature	• Investimenti volti alla razionalizzazione e modernizzazione delle macchine ed attrezzature di prima lavorazione del legno • Investimenti volti a ridurre l'impatto ambientale delle fasi di esbosco: ➤ Gru a cavo; ➤ Risine in polietilene; ➤ Cavalli di ferro; ➤ Trattori cingolati di limitato ingombro.

Criteri di priorità per la selezione dei progetti

L'attribuzione del punteggio di priorità, con cui è stabilita la posizione di ogni domanda in graduatoria unica regionale, avviene valutando ciascuna delle seguenti tipologie di priorità a cui viene attribuito un peso in % su un totale di 100 come riportato in tabella.

TIPOLOGIA DELLE PRIORITA'	PESO
----------------------------------	-------------



A. Investimenti relativi a tipologie di investimento prioritarie in relazione alle esigenze di ammodernamento e ristrutturazione del settore	25%
B. Investimenti selvicolturali riguardanti superfici dotate di uno strumento di pianificazione forestale particolareggiata o di pianificazione gestionale	40%
C. Imprenditori forestali o detentori di superfici forestali in forma associata	25%
D. Investimenti selvicolturali ricadenti in area naturale protetta e/o Siti della Rete Natura 2000	10%
TOTALE	100%

La posizione in graduatoria sarà stabilita in base ai seguenti parametri:

A. Investimenti relativi a tipologie indicate come prioritarie nella tabella di cui al paragrafo 6.2.1.1.	Punti
- quota per investimenti prioritari $\geq$ al 70% sul costo totale	1
- quota per investimenti prioritari $\geq$ al 40% e $<$ al 70% sul costo totale	0,6
- quota per investimenti prioritari $\geq$ al 20% e $<$ al 40% sul costo totale	0,3
- quota per investimenti prioritari $<$ al 20% sul costo totale	0

B. Investimenti selvicolturali riguardanti superfici dotate di uno strumento di pianificazione forestale particolareggiata o di pianificazione gestionale	Punti
- Investimenti ricadenti in superfici interessate da uno strumento di pianificazione e ad essi conformi	1
- Altri investimenti	0

Il possesso della priorità dovrà essere dimostrato con l'indicazione delle superfici oggetto dell'intervento e la verifica che le stesse ricadano totalmente in uno dei seguenti territori:

- in un territorio interessato da uno strumento di pianificazione forestale particolareggiata approvato dalla Regione Marche ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923;
- in un territorio interessato da uno strumento di pianificazione gestionale forestale adottato da una Comunità Montana.

C. Imprenditori forestali o detentori di superfici forestali in forma associata	Punti
- Investimenti realizzati da beneficiari in forma associata	1
- Altri investimenti	0



D. Investimenti selvicolturali ricadenti in area naturale protetta e/o Siti della Rete Natura 2000	Punti
- Investimenti totalmente ricadenti in area naturale protetta e/o Siti della Rete Natura 2000	1
- Altri investimenti	0

Il possesso della priorità sarà verificato in base alla localizzazione territoriale dell'intervento progettato che dovrà prevedere investimenti selvicolturali ricadenti totalmente in area naturale protetta e/o Siti della Rete Natura 2000.

Formazione della graduatoria

Per ogni scadenza è prevista la formazione di una graduatoria unica regionale che verrà redatta secondo le seguenti modalità:

1. si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (A-B-C-D);
2. si calcolerà il punteggio finale, espresso come somma ponderata dei punteggi relativi a ciascun criterio (A-B-C-D-E) moltiplicati per i rispettivi pesi di cui alla tabella tipologia delle priorità.

Le domande verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria di ciascun bando.

A parità di punteggio tra richiedenti privati e richiedenti pubblici avranno la priorità i richiedenti privati.

In caso di ulteriore parità di punteggio tra richiedenti privati, avranno priorità le proposte progettuali presentate da richiedenti privati di età inferiore.

In caso di ulteriore parità di punteggio tra richiedenti pubblici, avranno priorità le domande presentate dal Comune con il minor numero di abitanti sia nel caso dei Comuni singoli che associati, numero di abitanti più aggiornato presente sul sito del Sistema Informativo Statistico della Regione Marche (SISTAR).

9. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I beneficiari devono presentare la domanda compilando on-line il modello di domanda sul Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) e devono fare pervenire la domanda in formato cartaceo alla Struttura Decentrata Agricoltura competente per territorio, esclusi i Presidi, secondo il luogo di vegetazione del bosco.

Per l'accesso al portale SIAR è necessario connettersi all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx>.

La domanda si compone di una parte informatizzata e di una parte cartacea non acquisibile dal Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR).

La domanda, pena l'irricevibilità della stessa, deve essere rilasciata sul SIAR **entro le ore 13,00 del giorno 15 GIUGNO 2012** ed entro lo stesso termine deve essere fatta pervenire alla Struttura provinciale agricoltura competente per territorio, secondo il luogo di vegetazione del bosco, la domanda in formato cartaceo.



La domanda in formato cartaceo dovrà essere inserita entro una busta chiusa, compilata mediante apposizione dei seguenti elementi minimi:

identificativo del richiedente	di norma è il CUAA del beneficiario
identificativo di misura	1.2.2
anno	2011
identificativo del bando	estremi dell'atto (DDS n./AFP/2011)
identificativo della domanda	N° domanda assegnato dal Sistema Informativo Agricolo Regionale

L'Amministrazione Regionale non assume alcuna responsabilità in merito a disguidi o disservizi degli incaricati alla consegna.

Il recapito intempestivo della domanda, indipendentemente dalla modalità utilizzata, rimane ad esclusivo rischio dei richiedenti.

Non è consentita la ricevibilità differita con applicazione di penalità per i giorni di ritardata presentazione.

10. DOMANDA CARTACEA

Fanno parte della domanda cartacea i seguenti documenti:

1. piano aziendale per la proprietà forestale che individui ed analizzi gli aspetti legati al lavoro ed alle attese di sviluppo, soprattutto economico, che illustri e dimostri la validità del progetto imprenditoriale basato sull'investimento richiesto, valutando la fattibilità e gli impatti dell'iniziativa secondo le tre funzioni alla base dei principi della gestione forestale sostenibile contenuti nelle Risoluzioni delle conferenze interministeriali sulla protezione delle foreste in Europa (MCPFE): funzione economica, ecologica e sociale;
2. copia dell'eventuale atto costitutivo dell'associazione tra privati proprietari o dell'associazione tra Comuni con indicazione del legale rappresentante;
3. se necessario, con riferimento all'importo di progetto, atto di approvazione e stralcio del programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici che indica l'opera per cui si presenta la domanda di aiuto (solo per i beneficiari pubblici);
4. Regolamento interno dell'Ente o stralcio delle parti che dispongono in merito agli incentivi per la progettazione e la direzioni lavori interna (solo per i beneficiari pubblici in caso di progettazione e D.L. interna);
5. atto di nomina del responsabile del procedimento (solo per i beneficiari pubblici);
6. documento preliminare alla progettazione (solo per i beneficiari pubblici);
7. attestazione dell'Organo di revisione dei Conti dell'ente circa il fatto che lo stesso non ha dichiarato il dissesto finanziario, ovvero, in caso di dissesto dichiarato, di aver approvato il piano di risanamento e l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (solo per i beneficiari pubblici);
8. atto di approvazione progetto esecutivo (solo per i beneficiari pubblici);
9. nel caso di privati proprietari imprenditori per importi della domanda di aiuto superiori a 154.937,07 euro, Certificato di iscrizione dell'impresa presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura corredato della apposita dicitura antimafia, di data non anteriore a 6 mesi e comunque aggiornato. Ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 252/1998 (stralcio di interesse sotto riportato), l'istruttore provvederà a richiedere alla Prefettura competente l'informazione antimafia certificata allegando il certificato camerale. **"Art. 10. Informazioni del prefetto**
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, ed in deroga alle disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, fatto salvo il divieto di frazionamento di cui al comma 2 del predetto articolo, le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli altri soggetti di cui all'articolo 1, devono acquisire le informazioni di cui al comma 2 del presente articolo, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e



subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire le concessioni o erogazioni indicati nell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, il cui valore sia:

a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati;

b) superiore a 300 milioni di lire per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

c) superiore a 300 milioni di lire per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni o cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche.

2. Quando, a seguito delle verifiche disposte dal prefetto, emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, le amministrazioni cui sono fornite le relative informazioni, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni.

3. Le informazioni del prefetto, sono richieste dall'amministrazione interessata, indicando l'oggetto e il valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione ed allegando, esclusivamente, copia del certificato di iscrizione dell'impresa presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura corredato della apposita dicitura antimafia. Nel caso di società consorzi o di consorzi, il certificato è integrato con la indicazione dei consorziati che detengono una quota superiore al 10% del capitale o del fondo consortile, nonché dei consorziati per conto dei quali la società consortile o il consorzio opera in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione. Per le imprese di costruzioni il certificato è integrato con l'indicazione del direttore tecnico.

4. In luogo o ad integrazione del certificato di cui al comma 3 può essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante recante le medesime indicazioni.

5. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la richiesta di informazioni è inoltrata al prefetto della provincia nella quale hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le società o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui al comma 1, lettere a) e c), o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1.

6. ...omissis...";

Nel caso di proprietari privati non imprenditori l'istruttore provvederà pertanto direttamente alla richiesta delle informazioni alla Prefettura competente, indicando l'anagrafica del beneficiario richiedente l'aiuto e quanto indicato al comma 3 (oggetto ed importo della domanda di aiuto);

10. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, con la quale il richiedente, legale rappresentante della ditta, società od ente beneficiario, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 dello stesso decreto, dichiara:

- che il bosco ricadente sull'area distinta al catasto terreni (particella/e – foglio/i catastale/i – Comune/i), oggetto della richiesta di aiuto, è di proprietà/comproprietà;
- **nel caso di comproprietà**, devono essere allegate dichiarazione/i sostitutiva/e, rese ai sensi del DPR n. 445/2000, a firma di ciascuno/tutti i comproprietari di essere a conoscenza che il beneficiario detentore unico della superficie di bosco oggetto della domanda di aiuto, come risulta dal fascicolo aziendale costituito presso l'AGEA, intende avanzare domanda di aiuto a valere sul bando della misura 1.2.2 del PSR Marche 2007/2013 e di condividere l'esecuzione degli investimenti contenuti nella domanda di aiuto. La/e dichiarazione/i sostitutiva/e deve/vono essere accompagnata/e da copia del documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i;
- di essere a conoscenza che la modifica delle condizioni di accesso comporta la decadenza dell'investimento, ferma restando la possibilità del subentro così come prevista dalle disposizioni attuative e dal paragrafo 2. del bando;
- di essere a conoscenza che la mancata acquisizione o il mancato rispetto degli atti autorizzativi previsti dalle normative per l'effettuazione delle operazioni selvicolturali sulle superfici boscate per le quali è richiesto l'aiuto comporta la decadenza dello stesso aiuto;



11. progetto esecutivo contenente i seguenti elaborati progettuali, anche con riferimento alle previsioni del DPR n. 207/2010, datati, timbrati e sottoscritti dal progettista in ciascun frontespizio dei singoli elaborati:

- a) relazione generale. La relazione comprende, inoltre, la descrizione e la quantificazione dei seguenti parametri:

Parametri geotopografici e stazionali	altitudine media di ogni singola area di intervento	Giacitura prevalente (distinta in fondovalle, mezzacosta, cacuminale)	esposizione prevalente	Pendenza media (media delle misurazioni strumentali di cui almeno una ad ettaro da riportare su planimetria)	fascia fitoclimatica sec. Pavari	Cingolo (sec. Schmid) o associazione vegetale di appartenenza	Tipo forestale regionale (IPLA 2000)
Parametri bioecologici e selvicolturali <u>ante e post</u> intervento	età media	Composizione soprassuolo arboreo	indice di copertura	governo e trattamento del bosco	Struttura (distinta in monoplana, biplana, multiplana)	Sottobosco (post intervento = stima della sua probabile evoluzione post intervento)	Rinnovazione (post intervento = stima della sua probabile evoluzione post intervento)
Stima del legname	Stima del legname compiuta attraverso i dati complessivi di intervento desunti dalla media delle misurazioni della ripresa eseguite nelle aree di saggio per il/i complesso/i boscato/i di progetto, da relazionare alla/e superficie/i di intervento, poi da sommare nel caso di interventi di progetto su più complessi boscati						
Aree di saggio	<u>Almeno un'area di saggio ogni due ettari di superficie boscata interessata dal progetto di forma quadrata di lato venti metri o circolare di raggio dieci metri.</u>						

Le aree di saggio, permanentemente segnate sul terreno o sugli alberi vertice o con altri metodi che garantiscano la localizzazione topografica dalla fase di progettazione fino a quella di rendicontazione e verifica dei lavori, devono essere riportate su planimetria e numerate con la stessa numerazione dell'elaborato con i parametri di ciascuna area di saggio.

Nelle aree di saggio dovranno essere rilevati ed elaborati i seguenti parametri:

Numero degli alberi, suddivisi per specie legnosa, <u>ante e post</u> <u>intervento</u>	<i>per area di saggio</i>	<i>per ettaro</i>	<i>per media tra le varie aree di saggio</i>	<i>complessivi di intervento (dato medio x superficie di intervento)</i>
Numero degli alberi da tagliare	<i>per area di saggio</i>	<i>per ettaro</i>	<i>per media tra le varie aree di saggio</i>	<i>complessivi di intervento (dato medio x superficie di intervento)</i>
Curva di distribuzione dei diametri <u>ante e post intervento</u> , con modulo un centimetro e curva di distribuzione dei		<i>per ettaro</i>		



diametri come da indicatore 1.3 del criterio 1 dell'MCPFE (0-19 cm, 20-39 cm, 40-60 cm, maggiore di 60 cm)				
Età	<i>per area di saggio</i>		<i>per media tra le varie aree di saggio</i>	
Diametro medio di area basimetrica	<i>per area di saggio</i>		<i>per media tra le varie aree di saggio</i>	
Ripresa	<i>per area di saggio</i>	<i>per ettaro</i>	<i>per media tra le varie aree di saggio</i>	<i>complessivi di intervento (dato medio x superficie di intervento)</i>
Rapporto h/d (altezza media/diametro medio) pre e post intervento	<i>per area di saggio</i>		<i>per media tra le varie aree di saggio</i>	
Profondità della chioma, che, a seconda del punto di inserzione, sarà distinta in terzo superiore, metà, più di metà			<i>situazione media tra le varie aree di saggio</i>	
Incremento medio attuale e atteso in mc/ha/anno (Im atteso = stima del probabile valore ex post per effetto dell'intervento)		<i>per ettaro</i>		

- b) relazione tecnico economica nel caso di acquisto delle macchine ed attrezzature forestali ammissibili a finanziamento dal bando. La relazione tecnico economica deve dimostrare che gli investimenti relativi alle macchine ed attrezzature non sono destinati a semplice sostituzione di macchine ed attrezzature esistenti in possesso, come indicato nel paragrafo "Limitazioni oggettive" delle disposizioni attuative e nella scheda della misura 1.2.2 del PSR Marche 2007/13 e dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in merito;
- c) relazioni specialistiche, qualora necessarie a seconda della tipologia degli investimenti di progetto;
- d) elaborati grafici: corografia in adeguata scala, comunque non inferiore a 1:10.000, con indicata l'area di intervento e le eventuali sezioni effettuate sulla viabilità di servizio forestale interessata, planimetria catastale in scala non inferiore a 1:5.000 con indicata l'area di intervento e le eventuali sezioni effettuate sulla viabilità forestale interessata, eventuali sezioni in adeguata scala e particolari costruttivi (nel caso di interventi sulla viabilità di servizio forestale), documentazione fotografica con punti di vista fotografici evidenziati nella corografia;
- e) elaborati previsti dalla normativa in materia di sicurezza, qualora necessari a seconda della tipologia degli investimenti;
- f) nelle azioni in cui è prevista la decurtazione del valore del legname all'imposto come previsto dal paragrafo 6. del presente bando, calcolo del valore del legname da portare



in detrazione dall'importo totale dell'investimento di progetto nel quadro economico di progetto;

- g) computo metrico estimativo e quadro economico;
- h) cronoprogramma;
- i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi dei prezzi riferita alle voci di costo del vigente Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici; nel caso di eventuale acquisto di macchine ed attrezzature forestali sono da produrre almeno tre preventivi in originale, datati e sottoscritti dalla ditta fornitrice che li ha emessi, per ogni singola tipologia di fornitura, di cui uno è quello prescelto indicato nella relazione tecnico economica di cui alla lettera b) e gli altri due di raffronto. Si precisa che i preventivi di raffronto devono riferirsi a forniture con le medesime caratteristiche tecniche. I preventivi devono essere prodotti da tre fornitori diversi ed in concorrenza fra loro;
- j) quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro, nel caso di più categorie di opere;
- k) schema di contratto e capitolato speciale di appalto (solo per gli enti pubblici);
- l) Piano colturale redatto ai sensi dell'art. 13, comma 1, della l.r. n. 6/2005 sulla base del Piano colturale tipo n. 2 di cui al Piano forestale regionale (pag. 102 dello stesso Piano, reperibile sul sito:

<http://www.agri.marche.it/Aree%20tematiche/foreste/Piano%20forestale%20regionale/Piano%20colturale%20tipo%20miglioramenti%20forestali.pdf>

12. atti autorizzativi (autorizzazioni, pareri, nulla osta, valutazione di incidenza ecc.) previsti dalle normative vigenti, necessari e rilasciati;

13. preventivo del professionista incaricato (per i privati) o copia del contratto di affidamento del servizio (per gli enti pubblici);

14. dichiarazione relativa all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis").

11. CONTROLLO AMMINISTRATIVO

L'avvio del procedimento coincide con il giorno successivo alla presentazione della domanda presso la Struttura decentrata Agricoltura.

Costituiscono condizioni di irricevibilità:

- la mancata costituzione, aggiornamento e validazione del fascicolo aziendale;
- il mancato rispetto del termine di scadenza del **15 giugno 2012 – ore 13.00** - per l'inserimento della domanda sul Sistema informativo agricolo regionale (SIAR) e per fare pervenire la domanda cartacea non acquisibile dal SIAR alla Struttura Decentrata provinciale Agricoltura (SDA) territorialmente competente secondo il luogo di vegetazione del bosco, esclusi i Presidi;
- la sottoscrizione della domanda da parte di soggetto diverso dal beneficiario proprietario del bosco (o dal proprietario delegato in caso di comproprietà od associazione tra proprietari) o dal legale rappresentante dell'associazione dei proprietari privati o dal legale rappresentante del Comune o dell'associazione di Comuni;
- la mancanza di uno dei documenti della domanda cartacea elencati al paragrafo 10 sia dell'elenco in formato numerico (da 1. a 14.) che dell'elenco in formato lettera (da a) a l)), qualora dovuti in relazione alla tipologia di beneficiario, al luogo di vegetazione del bosco ed alla tipologia ed importo degli investimenti di progetto.



12. TEMPI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI, PROROGHE E VARIANTI

Gli interventi, pena la decadenza della domanda e dell'investimento ammesso a finanziamento, debbono essere rendicontati, con richiesta di saldo, **entro e non oltre 12 mesi** dalla data di ricevimento dell'atto di approvazione ed ammissione all'aiuto della domanda.

Per le eventuali **proroghe** e le **varianti**, compresi gli **adeguamenti tecnici** e le **modifiche progettuali non sostanziali**, si applica quanto previsto dal Manuale delle procedure e dei controlli della domanda di pagamento dell'AdG del PSR Marche 2007/13.

10. EROGAZIONE DEGLI AIUTI

10.1 Anticipo

L'erogazione dell'anticipo avviene per la percentuale (20 % importo ammesso a finanziamento) e con le modalità stabilite dall'articolo 56 del Reg. (CE) 1974/06 e, qualora applicabile, in quanto modificato, prorogato o riapprovato/sostituito dalla UE, dall'art. 1, comma 9, del Reg. (CE) 363/09 (max 50 % importo ammesso a finanziamento).

Ai sensi del Manuale delle procedure dei controlli e dei pagamenti dell'AdG del PSR Marche (DGR n. 1106/2010 e successivi decreti), la liquidazione dell'anticipo è subordinata, fatte salve eventuali istruzioni applicative generali disposte dall'Organismo Pagatore AGEA, alla presentazione alla Struttura decentrata agricoltura provinciale competente (esclusi i presidi) della seguente documentazione:

a) dichiarazione del legale rappresentante contenente la seguente dicitura:

"di aver preso visione di tutte le condizioni riportate nel bando di riferimento in materia di domanda di pagamento e degli obblighi assunti con la domanda di aiuto; di essere a conoscenza delle disposizioni previste dagli artt. 16, 17 e 18 (riduzioni ed esclusioni) del Reg. (CE) n. 65/2001; di essere a conoscenza delle disposizioni previste dal manuale delle procedure e dei controlli AGEA relativo al Reg. (CE) n. 1698/2005 – Programmi di Sviluppo Rurale 2007 – 2013";

b) copia della domanda di pagamento dell'anticipo informatizzata sul SIAR e rilasciata dal sistema;

c) garanzia fideiussoria stipulata con istituto di credito o società assicurativa o finanziaria pari al 110% dell'importo dell'anticipazione da liquidare, utilizzando le procedure e la modulistica AGEA corrispondente al 110% dell'importo anticipato o, nel caso di enti pubblici, garanzia sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente pubblico corrispondente al 110% dell'importo anticipato. Per la garanzia deve essere utilizzata obbligatoriamente l'apposita modulistica implementata sul SIAR su modello AGEA. La fidejussione deve avere validità fino alla liquidazione del saldo finale dell'aiuto; viene svincolata solo alla chiusura del procedimento amministrativo ed ha efficacia fino alla data di rilascio dell'apposita autorizzazione di svincolo da parte dell'Amministrazione competente;

d) copia dichiarazione di inizio dei lavori del direttore dei lavori, da inviare anche al Comando Stazione forestale competente per territorio;

e) copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della ditta esecutrice dei lavori (nel caso di beneficiari pubblici);

f) nel caso di privati proprietari imprenditori per importi della domanda di pagamento dell'anticipo superiori a 154.937,07 euro, Certificato di iscrizione dell'impresa presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura corredato della apposita dicitura antimafia, di data non anteriore a 6 mesi e comunque aggiornato. Ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 252/1998 (stralcio di interesse sotto riportato), l'istruttore provvederà a richiedere alla Prefettura competente l'informazione antimafia certificata allegando il certificato camerale. **"Art. 10. Informazioni del prefetto**

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, ed in deroga alle disposizioni dell'**articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490**, fatto salvo il divieto di frazionamento di cui al comma 2 del predetto articolo, le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli altri soggetti di cui all'articolo 1, devono acquisire le informazioni di cui al comma 2 del presente articolo, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e



subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire le concessioni o erogazioni indicati nell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, il cui valore sia:

a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati;

b) superiore a 300 milioni di lire per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

c) superiore a 300 milioni di lire per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni o cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche.

2. Quando, a seguito delle verifiche disposte dal prefetto, emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, le amministrazioni cui sono fornite le relative informazioni, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni.

3. Le informazioni del prefetto, sono richieste dall'amministrazione interessata, indicando l'oggetto e il valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione ed allegando, esclusivamente, copia del certificato di iscrizione dell'impresa presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura corredato della apposita dicitura antimafia. Nel caso di società consorziati o di consorzi, il certificato è integrato con la indicazione dei consorziati che detengono una quota superiore al 10% del capitale o del fondo consortile, nonché dei consorziati per conto dei quali la società consortile o il consorzio opera in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione. Per le imprese di costruzioni il certificato è integrato con l'indicazione del direttore tecnico.

4. In luogo o ad integrazione del certificato di cui al comma 3 può essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante recante le medesime indicazioni.

5. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la richiesta di informazioni è inoltrata al prefetto della provincia nella quale hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le società o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui al comma 1, lettere a) e c), o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1.

6. ...omissis...";

Nel caso di proprietari privati non imprenditori l'istruttore provvederà pertanto direttamente alla richiesta delle informazioni alla Prefettura competente, indicando l'anagrafica del beneficiario richiedente l'aiuto e quanto indicato al comma 3 (oggetto ed importo della domanda di pagamento dell'anticipo);

g) indicazione del CIG e del CUP (solo per i beneficiari pubblici).

10.2 Acconto - Stato Avanzamento Lavori (SAL)

L'acconto (Stato Avanzamento Lavori - SAL) può essere richiesto una sola volta.

L'importo complessivo che può essere richiesto ed erogato quale acconto, sommato all'eventuale anticipo, che andrà detratto dalla liquidazione dello stesso acconto, non può comunque superare il 70% del contributo complessivo concesso, nè essere inferiore al 40%.

Ai sensi del Manuale delle procedure dei controlli e dei pagamenti dell'AdG del PSR Marche (DGR n. 1106/2010 e successivi decreti dell'AdG), la liquidazione dell'acconto è subordinata, fatte salve eventuali istruzioni applicative generali disposte dall'Organismo Pagatore AGEA, alla presentazione, alla Struttura decentrata agricoltura provinciale competente (esclusi i presidi), della seguente documentazione:

a) dichiarazione del legale rappresentante contenente la seguente dicitura:

"di aver preso visione di tutte le condizioni riportate nel bando di riferimento in materia di domanda di pagamento e degli obblighi assunti con la domanda di aiuto; di essere a conoscenza delle disposizioni previste dagli artt. 16, 17 e 18 (riduzioni ed esclusioni) del Reg. (CE) n. 65/2011; di



essere a conoscenza delle disposizioni previste dal manuale delle procedure e dei controlli AGEA relativo al Reg. (CE) n. 1698/2005 – Programmi di Sviluppo Rurale 2007 – 2013”;

b) copia della domanda di pagamento dell'acconto informatizzata sul SIAR e rilasciata dal sistema;

c) garanzia fideiussoria stipulata con istituto di credito o società assicurativa o finanziaria pari al 110% dell'importo dell'anticipazione da liquidare, utilizzando le procedure e la modulistica AGEA corrispondente al 110% dell'importo anticipato o, nel caso di enti pubblici, garanzia sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente pubblico corrispondente al 110% dell'importo anticipato. Per la garanzia deve essere utilizzata obbligatoriamente l'apposita modulistica implementata sul SIAR su modello AGEA. Nel caso sia stato richiesto ed ottenuto l'anticipo la garanzia deve coprire l'importo differenziale tra quanto richiesto e quanto già richiesto. La fidejussione deve avere validità fino alla liquidazione del saldo finale dell'aiuto; viene svincolata solo alla chiusura del procedimento amministrativo ed ha efficacia fino alla data di rilascio dell'apposita autorizzazione di svincolo da parte dell'Amministrazione competente;

d) copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della ditta esecutrice dei lavori (nel caso di beneficiari pubblici);

e) nel caso di privati proprietari imprenditori per importi della domanda di pagamento dell'acconto superiori a 154.937,07 euro, Certificato di iscrizione dell'impresa presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura corredato della apposita dicitura antimafia, di data non anteriore a 6 mesi e comunque aggiornato. Ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 252/1998 (stralcio di interesse sotto riportato), l'istruttore provvederà a richiedere alla Prefettura competente l'informazione antimafia certificata allegando il certificato camerale. **“Art. 10. Informazioni del prefetto**

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, ed in deroga alle disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, fatto salvo il divieto di frazionamento di cui al comma 2 del predetto articolo, le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli altri soggetti di cui all'articolo 1, devono acquisire le informazioni di cui al comma 2 del presente articolo, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire le concessioni o erogazioni indicati nell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, il cui valore sia:

a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati;

b) superiore a 300 milioni di lire per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

c) superiore a 300 milioni di lire per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni o cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche.

2. Quando, a seguito delle verifiche disposte dal prefetto, emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, le amministrazioni cui sono fornite le relative informazioni, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni.

3. Le informazioni del prefetto, sono richieste dall'amministrazione interessata, indicando l'oggetto e il valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione ed allegando, esclusivamente, copia del certificato di iscrizione dell'impresa presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura corredato della apposita dicitura antimafia. Nel caso di società consortili o di consorzi, il certificato è integrato con la indicazione dei consorziati che detengono una quota superiore al 10% del capitale o del fondo consortile, nonché dei consorziati per conto dei quali la società consortile o il consorzio opera in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione. Per le imprese di costruzioni il certificato è integrato con l'indicazione del direttore tecnico.

4. In luogo o ad integrazione del certificato di cui al comma 3 può essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante recante le medesime indicazioni.

5. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la richiesta di informazioni è inoltrata al prefetto della provincia nella quale hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le società o i consorzi interessati ai



contratti e subcontratti di cui al comma 1, lettere a) e c), o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1.

6. ...omissis...";

Nel caso di proprietari privati non imprenditori l'istruttore provvederà pertanto direttamente alla richiesta delle informazioni alla Prefettura competente, indicando l'anagrafica del beneficiario richiedente l'aiuto e quanto indicato al comma 3 (oggetto ed importo della domanda di pagamento dell'acconto);

f) copia del certificato di pagamento, a firma del responsabile del procedimento, compilato sulla base dello stato d'avanzamento presentato dal direttore dei lavori, per l'emissione del mandato di pagamento (per i soli enti pubblici);

g) copia stato avanzamento dei lavori predisposto dal direttore dei lavori con, nel caso di lavori forestali, planimetria in adeguata scala, comunque non inferiore a 1:10.000, con riportata l'area/e di intervento oggetto di richiesta di acconto;

h) elenco riassuntivo delle fatture;

i) copia delle fatture quietanzate delle ditte esecutrici delle forniture, dei servizi e/o dei lavori. Le fatture debbono indicare le forniture, i servizi e i lavori effettuati nell'ambito dell'investimento finanziato con la Misura 1.2.2 del PSR Marche 2007 – 2013; gli importi dovranno essere riferiti al codice dei lavori e/o degli ulteriori investimenti indicati nel computo metrico estimativo.

Le fatture originali verranno annullate dall'Organismo Pagatore o dalla struttura delegata con l'apposizione della dicitura "Prestazione e/o fornitura inerente all'attuazione della Misura 1.2.2 del PSR Marche - Reg. CE 1698/05";

l) nel caso di enti pubblici, copia dei mandati di pagamento eseguiti, muniti di timbro dell'istituto bancario o postale facente funzioni di Tesoreria dell'Ente, con il riferimento della fattura per la quale è stato disposto il pagamento;

m) nel caso di beneficiari privati, copia dei bonifici eseguiti, prodotto dalla Banca o dalla Posta, con il riferimento alla fattura per la quale è stato disposto il pagamento. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data e il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso, prima di procedere all'erogazione del contributo riferito a spese disposte via "home banking", il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabile eseguite. **Si precisa che in nessun caso sono ammessi pagamenti in contanti.**

10.3 Saldo finale

La liquidazione del saldo finale è subordinata, fatte salve eventuali istruzioni applicative generali disposte dall'Organismo Pagatore AGEA, alla presentazione, alla Struttura decentrata agricoltura provinciale competente (esclusi i presidi), della seguente documentazione:

a) richiesta di saldo del contributo, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni, in cui è riportata l'attestazione del beneficiario del completamento dei lavori finanziati e che i lavori descritti nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto finanziato, contenente altresì la seguente dicitura:

"di aver preso visione di tutte le condizioni riportate nel bando di riferimento in materia di domanda di pagamento e degli obblighi assunti con la domanda di aiuto; di essere a conoscenza delle disposizioni previste dagli artt. 16, 17 e 18 (riduzioni ed esclusioni) del Reg. (CE) n. 65/2011 ; di essere a conoscenza delle disposizioni previste dal manuale delle procedure e dei controlli AGEA relativo al Reg. (CE) n. 1698/2005 – Programmi di Sviluppo Rurale 2007 – 2013";

b) copia della domanda di pagamento del saldo informatizzata sul SIAR e rilasciata dal sistema;



c) copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della ditta esecutrice dei lavori (nel caso di beneficiari pubblici);

e) nel caso di privati proprietari imprenditori per importi della domanda di pagamento del saldo superiori a 154.937,07 euro, Certificato di iscrizione dell'impresa presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura corredato della apposita dicitura antimafia, di data non anteriore a 6 mesi e comunque aggiornato. Ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 252/1998 (stralcio di interesse sotto riportato), l'istruttore provvederà a richiedere alla Prefettura competente l'informazione antimafia certificata allegando il certificato camerale. **"Art. 10. Informazioni del prefetto"**

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, ed in deroga alle disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, fatto salvo il divieto di frazionamento di cui al comma 2 del predetto articolo, le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli altri soggetti di cui all'articolo 1, devono acquisire le informazioni di cui al comma 2 del presente articolo, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire le concessioni o erogazioni indicati nell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, il cui valore sia:

a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati;

b) superiore a 300 milioni di lire per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

c) superiore a 300 milioni di lire per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni o cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche.

2. Quando, a seguito delle verifiche disposte dal prefetto, emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, le amministrazioni cui sono fornite le relative informazioni, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni.

3. Le informazioni del prefetto, sono richieste dall'amministrazione interessata, indicando l'oggetto e il valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione ed allegando, esclusivamente, copia del certificato di iscrizione dell'impresa presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura corredato della apposita dicitura antimafia. Nel caso di società consortili o di consorzi, il certificato è integrato con la indicazione dei consorziati che detengono una quota superiore al 10% del capitale o del fondo consortile, nonché dei consorziati per conto dei quali la società consortile o il consorzio opera in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione. Per le imprese di costruzioni il certificato è integrato con l'indicazione del direttore tecnico.

4. In luogo o ad integrazione del certificato di cui al comma 3 può essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante recante le medesime indicazioni.

5. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la richiesta di informazioni è inoltrata al prefetto della provincia nella quale hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le società o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui al comma 1, lettere a) e c), o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1.

6. ...omissis...";

Nel caso di proprietari privati non imprenditori l'istruttore provvederà pertanto direttamente alla richiesta delle informazioni alla Prefettura competente, indicando l'anagrafica del beneficiario richiedente l'aiuto e quanto indicato al comma 3 (oggetto ed importo della domanda di pagamento del saldo);

f) certificato di regolare esecuzione, a firma del direttore dei lavori, confermato dal responsabile del procedimento nel caso di beneficiari pubblici;

g) conto finale dei lavori, sottoscritto anche dall'appaltatore, con relazione a firma del direttore dei lavori e relazione sul conto finale dei lavori a firma del responsabile del procedimento nel caso di beneficiari pubblici;

h) elenco riassuntivo delle fatture;



i) copia delle fatture quietanzate delle ditte esecutrici delle forniture, dei servizi e/o dei lavori. Le fatture debbono indicare le forniture, i servizi e i lavori effettuati nell'ambito dell'investimento finanziato con la Misura 1.2.2 del PSR Marche 2007 – 2013; gli importi dovranno essere riferiti al codice dei lavori e/o degli ulteriori investimenti indicati nel computo metrico estimativo.

Le fatture originali verranno annullate dall'Organismo Pagatore o dalla struttura delegata con l'apposizione della dicitura "Prestazione e/o fornitura inerente all'attuazione della Misura 1.2.2 del PSR Marche - Reg. CE 1698/05";

l) nel caso di enti pubblici, copia dei mandati di pagamento eseguiti, muniti di timbro dell'istituto bancario o postale facente funzioni di Tesoreria dell'Ente, con il riferimento della fattura per la quale è stato disposto il pagamento;

m) nel caso di beneficiari privati, copia dei bonifici eseguiti, prodotto dalla Banca o dalla Posta, con il riferimento alla fattura per la quale è stato disposto il pagamento. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data e il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso, prima di procedere all'erogazione del contributo riferito a spese disposte via "home banking", il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabile eseguite. **Si precisa che in nessun caso sono ammessi pagamenti in contanti;**

n) documentazione fotografica relativa al rispetto della pubblicità data all'investimento con riferimento a quanto previsto dal paragrafo 12.

10.4. Ulteriori disposizioni

Per i pagamenti dell'acconto (SAL) e del saldo si procederà alla verifica delle procedure contrattualistiche pubbliche poste in essere dal beneficiario pubblico tramite apposita check-list predisposta dalla P.F. Forestazione.

11. FASI SUCCESSIVE ALLA GRADUATORIA REGIONALE

Il procedimento relativo alle domande di pagamento, attività delegata dall'Organismo Pagatore AGEA, è regolato, oltre che dall'Organismo pagatore medesimo, dai manuali delle procedure e dei controlli della domanda di pagamento dell'AdG del PSR Marche 2007/13.

Salvo la concessione dell'eventuale proroga della durata massima di sei mesi ai sensi del Manuale delle procedure e dei controlli della domanda di pagamento dell'Autorità di Gestione (AdG) del PSR Marche, **entro 12 mesi** dalla data di ricevimento del decreto di ammissione all'aiuto della domanda deve essere rilasciata sul Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR), pena la decadenza dell'aiuto, la domanda di pagamento del saldo dell'aiuto; entro lo stesso termine deve pervenire la domanda di pagamento del saldo in formato cartaceo alla Struttura Decentrata Agricoltura (SDA) competente, esclusi i Presidi, completa della documentazione prevista dal paragrafo 10.3.

12. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

Fermo restando i casi di decadenza dell'aiuto, il beneficiario deve, pena la revoca del finanziamento:

- dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi previsti dall'articolo 58 del Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, conforme



alle specifiche grafiche di cui al punto 4 dell'Allegato VI del Reg. 1974/2006. Per investimenti di costo complessivo superiore a € 500.000,00 mediante l'affissione di un cartello contenente la bandiera europea, corredata di una spiegazione del ruolo della Comunità mediante la dicitura: "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali".

Spetta altresì al beneficiario:

- 1) comunicare, all'Autorità di Gestione l'eventuale rinuncia alla realizzazione del progetto ammesso a finanziamento entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione al finanziamento;
- 2) fornire tutti i dati necessari al monitoraggio, al controllo ed alla valutazione della Misura 1.2.2 del PSR Marche 2007/13.

13. TUTELA DEI DIRITTI DEL RICHIEDENTE

Si fa riferimento al Manuale delle procedure ed alle procedure specifiche adottate dall'Autorità di Gestione (A.d.G.) del PSR Marche 2007-2013 e dall'Organismo Pagatore.

14. INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N. 196 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

I dati dei beneficiari saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie nonché da disposizioni impartite da autorità competenti.



Allegato 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000

Il/La sottoscritto/a..... nato/a a.....(Prov.)

il.....C.F.....,P.IVA.....

residente in via, Comune di(Prov.....)

presentando la domanda per ottenere il contributo previsto dalla Misura 1.2.2 del PSR Marche 2007/13, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000, consapevole che in caso di dichiarazione mendace o non conforme al vero incorrerà nelle sanzioni previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000 e nella perdita dei benefici ai sensi dell'articolo 75 del medesimo decreto.

DICHIARA

- di essere proprietario privato ;

iscritto alla CCIAA di(*compilare e barrare se si è imprenditori iscritti*) ;

- di essere proprietario privato rappresentante legale di un'associazione di proprietari privati

formata dai sigg.ri

.....

iscritta alla CCIAA di(*compilare e barrare se si è imprenditori iscritti*) ;

- di essere legale rappresentante del Comune di ;

- di essere legale rappresentante della forma associativa tra Comuni denominata

.....

con sede legale in via, Comune di

..... (Prov.....)

(*compilare e barrare quanto di seguito solo in caso di interventi di miglioramento forestale*)

- che il bosco, così come definito alla lettera e), comma 1, articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6, oggetto della domanda di aiuto è:

1. di: proprietà
comproprietà



- nel caso di comproprietà, di essere il detentore unico della superficie di bosco oggetto della domanda di aiuto, come risulta dal fascicolo aziendale costituito presso l'AGEA. Allego in proposito la/e dichiarazione/i sostitutiva/e sottoscritta/e da tutti i comproprietari richiesta/e dal bando e copia del documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i;
- 2. che il bosco oggetto della domanda di aiuto ricade su area distinta al catasto terreni del/i

Comune	Foglio	Particella							

3. di possedere, con riferimento ai criteri di priorità delle domande (riportati al paragrafo 8 del bando) i seguenti punteggi di priorità (barrare il punteggio posseduto):

Investimenti relativi a tipologie indicate come prioritarie	Punti
- quota per investimenti prioritari $\geq$ al 70% sul costo totale	1
- quota per investimenti prioritari $\geq$ al 40% e < al 70% sul costo totale	0,6
- quota per investimenti prioritari $\geq$ al 20% e < al 40% sul costo totale	0,3
- quota per investimenti prioritari < al 20% sul costo totale	0

NB: si considerano quali investimenti prioritari, quelli così indicati dalle Disposizioni attuative, così come riportati dal paragrafo 8 del bando)

Investimenti selvicolturali riguardanti superfici dotate di uno strumento di pianificazione forestale particolareggiata o di pianificazione gestionale	Punti
- Investimenti ricadenti in superfici interessate da uno strumento di pianificazione e ad essi conformi	1
- Altri investimenti	0

A tal fine dichiaro inoltre che l'investimento nel bosco ricade totalmente in uno dei seguenti territori (barrare lo strumento di pianificazione forestale in possesso):

- a) in un territorio interessato da uno strumento di pianificazione forestale particolareggiata approvato dalla Regione Marche ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923
- b) in un territorio interessato da uno strumento di pianificazione gestionale forestale adottato da una Comunità Montana.

Imprenditori forestali o detentori di superfici forestali in forma associata	Punti
--	-------



- Investimenti realizzati da beneficiari in forma associata	1
- Altri investimenti	0

Investimenti selvicolturali ricadenti in area naturale protetta e/o Siti della Rete Natura 2000	Punti
- Investimenti totalmente ricadenti in area naturale protetta e/o Siti della Rete Natura 2000	1
- Altri investimenti	0

Totale punteggio posseduto e dichiarato: punti(.....in lettere.....)

- di essere a conoscenza che la modifica delle condizioni di accesso comporta la decadenza del contributo ferma restando la possibilità del subentro prevista dal bando;
- di essere a conoscenza che il mancato rispetto degli atti autorizzativi previsti dalle normative per l'effettuazione delle operazioni selvicolturali sulle superfici boscate per le quali è richiesto il contributo comporta la decadenza dello stesso;
- di riconoscere di non avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione, dell'Organismo Pagatore, dello Stato e della Commissione Europea qualora, con provvedimenti collegati all'attuazione del PSR, venissero apportate modificazioni o introdotte disposizioni tali da ridurre il livello dell'aiuto o da non consentire l'erogazione dei sostegni e contributi già richiesti ed eventualmente approvati e concessi;
- di impegnarsi ad adeguarsi agli obblighi/limiti/condizioni che venissero eventualmente imposti a livello comunitario e nazionale in tempi successivi, anche qualora l'adeguamento fosse richiesto dopo la presentazione della domanda, e ad integrare successivamente la domanda presentata, secondo le modalità opportune, con i dati che dovessero essere eventualmente richiesti in tempi successivi.

Il/La sottoscritto/a infine

DICHIARA

1. di impegnarsi a comunicare tempestivamente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, le eventuali variazioni di recapito per le comunicazioni;
2. di essere a conoscenza di tutte le disposizioni adottate con il bando della Misura 1.2.2 del PSR Marche 2007/13 e dallo stesso bando richiamate.

Luogo e data.....

FIRMA

*(La sottoscrizione deve essere accompagnata dalla
copia del documento di identità personale in corso di validità)*



Luogo di emissione

Ancona

Numero:

Data: 15/12/2011

Pag.

29

Allegato 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000

Regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis").

Il/LA sottoscritto/a....., nato a.....(Prov.)

il C.F. P.IVA

residente in via, Comune di

.....(Prov.....), presentando la domanda per ottenere il contributo previsto dalla Misura 1.2.2 del PSR Marche 2007/13, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000, consapevole che in caso di dichiarazione mendace o non conforme al vero incorrerà nelle sanzioni previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000 e nella perdita dei benefici ai sensi dell'articolo 75 del medesimo decreto.

DICHIARA

1. di non avere ottenuto, per il bosco oggetto dei lavori selvicolturali, altri benefici o agevolazioni previste da normative comunitarie, nazionali, regionali o comunque di natura pubblica;
2. di non avere beneficiato, nell'ultimo triennio (anno in corso e due esercizi precedenti), di contributi pubblici, **percepiti a titolo di aiuti *de minimis*, per un importo superiore a € 200.000,00;**
 - 2.1. di, a titolo di aiuti *de minimis* (barrare la casella interessata):

☐ **non avere beneficiato**, nell'arco di tre esercizi fiscali, cioè nell'esercizio considerato e nei due esercizi precedenti, di concessione di contributi pubblici in regime *de minimis*.

Oppure,

☐ **avere beneficiato** nell'arco di tre esercizi fiscali, cioè nell'esercizio considerato e nei due esercizi precedenti, delle seguenti concessioni di contributi pubblici in regime *de minimis*:

[illegible]



3. di potere beneficiare pertanto di ulteriori contributi in regime *de minimis*, fino ad un massimo di € _____, al fine di non eccedere, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 3, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 1998/2006, l'importo massimo previsto di euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi fiscali (anno in corso e due esercizi precedenti).

Luogo e data.....

FIRMA

(La sottoscrizione deve essere accompagnata dalla
copia del documento di identità personale in corso di validità)